

REGOLAMENTO DELLA

SCUOLA SUPERIORE DI GIORNALISMO

“MASSIMO BALDINI”

(con le modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione
della LUISS Guido Carli nella seduta del 5 ottobre 2009)

TITOLO I

Natura e finalità della Scuola

Articolo 1

Presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, è istituita la *Scuola Superiore di Giornalismo "Massimo Baldini"*.

Articolo 2

La Scuola fornisce una preparazione specifica, completa e costantemente aggiornata per l'esercizio della professione giornalistica – anche per uffici stampa e relazioni esterne – con particolare orientamento verso le discipline economiche, giuridiche e politico-sociali.

La Scuola recepisce il "*Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo*" stabilito dal Consiglio nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti (Ong).

Articolo 3

La Scuola ha durata biennale ed è a tempo pieno. Al termine del corso, superati tutti gli esami di profitto e l'esame finale, la LUISS Guido Carli rilascerà un "*diploma*" a firma del Rettore, del Direttore Generale e del Direttore della Scuola.

Gli iscritti che hanno superato tutti gli esami di profitto, hanno conseguito il diploma e hanno effettuato i periodi di stage presso testate giornalistiche, potranno sostenere l'esame di idoneità professionale sulla base della convenzione tra la LUISS Guido Carli e l'Ordine regionale dei giornalisti del Lazio.

TITOLO II

Organi della Scuola

Articolo 4

Sono organi della Scuola: il Comitato di Direzione, il Presidente, il Direttore e il Condirettore.

Articolo 5

Il Comitato di Direzione è composto da undici membri, che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Sono membri del Comitato:

- il Preside della Facoltà di Scienze Politiche;
- il Presidente della Scuola, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio stesso;
- il Direttore della Scuola, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Preside della Facoltà di Scienze Politiche, che lo sceglie fra i professori della stessa Facoltà;
- il Condirettore – giornalista professionista – nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Preside della Facoltà di Scienze Politiche, sentiti il Rettore e il Direttore Generale, e che funge da segretario del Comitato;
- il Direttore Generale della LUISS Guido Carli;
- tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- un membro del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- due membri dell'Ordine regionale dei giornalisti del Lazio.

Il Presidente, il Direttore e il Condirettore della Scuola durano in carica due anni accademici e sono riconfermabili.

Articolo 6

Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte all'anno.

Esso è convocato e presieduto dal Presidente della Scuola.

Le deliberazioni del Comitato di Direzione sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Direttore della Scuola.

Articolo 7

Il Comitato di Direzione attua le direttive generali espresse dal Consiglio di Amministrazione della LUISS Guido Carli:

- nomina i docenti della Scuola indicati congiuntamente dal Presidente, dal Direttore e dal Condirettore, e propone al Comitato Esecutivo della LUISS Guido Carli i relativi compensi;
- delibera il piano degli studi predisposto dal Direttore e dal Condirettore, sulla base degli indirizzi strategici definiti con il Presidente e organizza le linee generali dell'attività didattica curando che nella ripartizione delle ore di lezione quelle teoriche non superino il 30% dell'orario settimanale per consentire ampio spazio alle esercitazioni pratiche
- delibera l'acquisto del materiale didattico e delle attrezzature necessarie all'attività della Scuola;
- delibera il budget della Scuola per il biennio accademico in tempo utile per le necessarie delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università, nell'ambito dell'approvazione del budget complessivo dell'Ateneo;
- vigila sulla disciplina scolastica e cura l'osservanza delle norme concernenti il funzionamento della Scuola;
- delibera sulle proposte del Direttore riguardanti la scelta dei membri della Commissione esaminatrice per le prove di ammissione alla Scuola. Della Commissione possono far parte docenti universitari e giornalisti con almeno dieci anni di anzianità, indicati, di intesa con la Scuola, dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, e almeno uno dal Consiglio nazionale dell'Ordine, come previsto dal "*Quadro di indirizzi*";
- ratifica l'elenco degli ammessi alla Scuola nel numero massimo di trenta ogni biennio, nonché la graduatoria degli ammissibili in caso di rinuncia.

Il Presidente della Scuola predisponde, con il Direttore e il Condirettore, le linee strategiche di sviluppo della Scuola e le iniziative collaterali (eventi, corsi specialistici, ecc.) e mantiene i rapporti con gli Organi delle istituzioni di settore e le relazioni atte a sviluppare la Scuola.

Il Direttore della Scuola dispone verifiche periodiche sul rendimento e sulla formazione acquisita dagli allievi. Dopo i primi tre mesi del corso, il Direttore – d'accordo con il Direttore responsabile delle testate di laboratorio – rilascia un giudizio di merito sulle capacità di profitto dimostrate dagli studenti. Tale giudizio è obbligatorio anche ai fini di quanto previsto dal "*Quadro di indirizzi*".

Articolo 8

Le funzioni del Condirettore sono le seguenti:

- attua le direttive del Comitato di Direzione e del Direttore della Scuola;
- coordina l'attività didattica;
- organizza le prove d'esame;

- fissa le date di inizio e di termine delle lezioni nonché le date degli esami di profitto e dell'esame di diploma, che avviene in unica sessione annuale;
- tiene il collegamento con le aziende e con gli uffici amministrativi della LUISS Guido Carli per la stipula delle convenzioni di stage;
- trasmette agli uffici amministrativi della LUISS Guido Carli le pratiche relative ai contratti d'insegnamento dei docenti e alla liquidazione delle competenze e delle fatture;
- organizza la campagna promozionale della Scuola e le prove di selezione;
- redige il budget per il biennio accademico, da sottoporre all'esame del Comitato di Direzione.

TITOLO III ***Ammissione alla Scuola***

Articolo 9

Alla Scuola sono ammessi candidati in possesso di un diploma di laurea conseguito in una università italiana ovvero conseguito all'estero e legalmente riconosciuto.

Il diploma di laurea deve essere stato conseguito entro il termine fissato per la presentazione delle domande per sostenere le prove di selezione.

Nella domanda devono essere indicati, oltre alle generalità e alla dichiarazione del possesso dei diritti civili e politici nonché la inesistenza di condanne penali o di procedimenti giudiziari in corso, la data e il luogo di conseguimento del diploma di laurea e il titolo della tesi. Dovranno essere altresì indicati i titoli che contribuiscono a formare il punteggio della graduatoria.

La Commissione esaminatrice, nella valutazione dei candidati e nella elaborazione della graduatoria degli ammessi, terrà conto:

- del voto riportato all'esame di laurea e del tipo di laurea (triennale, quadriennale, magistrale);
- dell'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti nel registro dei pubblicisti;
- degli attestati di frequenza a corsi di specializzazione utili all'esercizio del giornalismo effettuati in Italia e all'estero;
- degli attestati e documentazione di collaborazioni giornalistiche a pubblicazioni o testate di riconosciuto valore professionale, comprovati da dichiarazione della direzione del giornale;
- dell'eventuale conoscenza di altre lingue oltre alla lingua inglese, con certificazione dei diplomi.

Per la valutazione dei titoli si farà riferimento a quanto stabilito dal "*Quadro di indirizzi*".

Articolo 10

I periodi di formazione (stage) in testate esterne durano due mesi per ciascun anno. Obiettivi dei periodi di pratica guidata sono l'approccio con le realtà operative e la conoscenza dei meccanismi redazionali. All'inizio di ciascun anno di corso la scuola comunica al Comitato tecnico scientifico il periodo di svolgimento dello stage.

Gli stage non possono svolgersi nel periodo 1° luglio-31 agosto.

Gli stage sono regolati da convenzioni, concordate di volta in volta fra la Scuola e le aziende editoriali e non possono svolgersi presso quelle aziende per le quali il ministero del Lavoro abbia dichiarato lo stato di crisi o di ristrutturazione: tale divieto permane per l'intera durata del provvedimento ministeriale. Il divieto è esteso alle società in liquidazione o in stato di crisi ai sensi della legge fallimentare.

Gli allievi, in quanto praticanti, sono tenuti al rispetto delle relative norme contrattuali e deontologiche e non potranno in alcun caso sostituirsi a un giornalista per qualsiasi motivo assente o coprire vuoti d'organico.

Gli allievi possono firmare o andare in voce o video soltanto eccezionalmente e comunque sotto la diretta responsabilità del direttore della testata presso la quale si svolge lo stage. Durante il biennio formativo, gli allievi non potranno avere contratti di lavoro, né giornalistici né di altro genere. Le eventuali collaborazioni giornalistiche dovranno essere autorizzate dal direttore della testata e saranno svolte fuori dall'orario e dai locali della scuola.

Al termine di ogni stage, ciascun allievo redige una relazione dettagliata sull'attività svolta all'interno delle testate ospitanti. La scuola trasmette le relazioni al Consiglio regionale competente e al Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Articolo 11

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili a cura del Comitato di Direzione, le disposizioni disciplinari vigenti per gli studenti della LUISS Guido Carli. Ogni tipo di certificazione relativa agli iscritti è rilasciata esclusivamente dalla Segreteria Studenti della LUISS Guido Carli.

Tutti gli studenti della Scuola sono protetti, per l'intero biennio, da una polizza assicurativa pagata dall'Università.

TITOLO IV

Tasse e contributi – Borse di studio

Articolo 12

L'ammontare della tassa di iscrizione e dei contributi accademici di frequenza nonché delle prove di ammissione è stabilito per ogni biennio dal Comitato Esecutivo.

Le tasse e i contributi devono essere versati secondo le modalità stabilite per gli iscritti alle Facoltà della LUISS Guido Carli.

Il regolare versamento delle tasse e contributi è condizione indispensabile per la frequenza dei corsi, per sostenere gli esami di profitto e l'esame di diploma e per usufruire di stage di esperienza e pratica presso le aziende, stabiliti sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla LUISS Guido Carli con le aziende medesime.

Il Comitato di Direzione decide in maniera insindacabile, su domande motivate, il ritiro dello studente dalla Scuola. Le domande pervenute oltre il 15 gennaio di ciascun anno non esonerano dal versamento delle tasse e contributi. Tutte le tasse e contributi versati non sono rimborsabili.

L'interruzione della frequenza e la non presentazione agli esami non esonerano dal pagamento regolare delle tasse e dei contributi dell'anno accademico in corso.

L'interruzione di frequenza, la non presentazione agli esami, l'omissione di pagamento delle tasse e contributi o un giudizio sfavorevole agli esami di profitto o relativo allo stage sono motivi sufficienti per rifiutare, da parte del Comitato di Direzione, l'iscrizione all'anno accademico successivo.

Articolo 13

Le Borse di studio possono essere attribuite dalla LUISS Guido Carli, da soggetti pubblici e privati.

Articolo 14

La Scuola garantisce un numero di borse di studio equivalenti al 20 per cento della tassa d'iscrizione; L'importo della borsa di studio concorrerà ad abbattere pro quota il contributo accademico del secondo anno. L'assegnazione avverrà a giudizio insindacabile del Comitato di Direzione, sulla base della posizione in graduatoria del primo anno, considerando la media dei voti degli esami del primo anno, la media dei voti dei tutor e del Direttore delle testate di laboratorio e il voto calcolato sulle presenze/assenze dei praticanti.

L'assegnazione delle Borse di studio eventualmente offerte da terzi, su proposta del Direttore, avverrà a giudizio insindacabile del Comitato di Direzione, sentito il parere dei tutor sulla base della posizione in graduatoria dei praticanti, delle loro attitudini personali, del loro comportamento e del rispetto del regolamento.

Sarà tenuto conto della volontà espressa dagli erogatori delle Borse di studio nei bandi di cui verrà data comunicazione. Le Borse di studio ed altri eventuali premi e riconoscimenti ottenuti dai praticanti durante il biennio non sono cumulabili.

Articolo 15

Per l'attribuzione delle Borse è necessario aver seguito almeno il 90% delle lezioni e sostenuto tutti gli esami.

L'erogazione delle Borse non esonera dall'obbligo del versamento delle tasse e contributi alla scadenze prefissate

Articolo 16

L'attribuzione delle borse di studio viene effettuata tramite bandi di concorso emessi sulla base della normativa vigente.

TITOLO V ***Piano degli studi***

Articolo 17

Il piano degli studi viene deliberato dal Comitato di Direzione della Scuola, tenuto anche conto delle indicazioni dell'Ong, e sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche.

Le modifiche al piano degli studi sono proposte per l'approvazione dalla Direzione della Scuola al Comitato di Direzione.

I corsi di carattere teorico e pratico sono ripartiti in due anni e la loro singola durata è definita dal Comitato di Direzione. Oltre che dai docenti designati, gli iscritti sono assistiti da Tutor giornalisti professionisti che seguono gli allievi durante la pratica redazionale, designati anch'essi dal Comitato di Direzione di concerto con l'Ordine regionale del Lazio. Tali Tutor dovranno essere giornalisti iscritti all'Ong con i requisiti previsti dal "*Quadro di indirizzi*".

Articolo 18

Al fine di assicurare una base culturale omogenea sono previsti corsi propedeutici di diritto, economia, storia, sociologia e statistica e verifiche periodiche come stabilito dal "*Quadro di indirizzi*".

Articolo 19

Tutti gli iscritti sono tenuti a sostenere gli esami al termine dei corsi nelle varie sessioni annuali. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi con eventuale lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Direttore della Scuola e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente titolare di un corso di insegnamento. Il verbale di esame è firmato da tutti i componenti della Commissione giudicatrice. In ciascuna sessione lo studente, in regola con la posizione amministrativa, può sostenere tutti gli esami nel rispetto del piano degli studi e degli accertamenti di frequenza eventualmente previsti.

Articolo 20

Al termine del biennio, superati gli esami di profitto, si svolge un esame finale, consistente nella discussione di un servizio giornalistico, su un argomento attinente ad una disciplina nella quale lo studente abbia sostenuto l'esame. Il servizio giornalistico dovrà manifestare la maturità critica, letteraria, tecnico-scientifica corrispondente alla figura culturale e professionale del giornalista e dovrà essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. L'argomento viene assegnato allo studente da un docente che sarà garante del lavoro e seguirà lo studente nella preparazione del servizio. Il servizio giornalistico, una volta approvato dal relatore, verrà discusso davanti ad una Commissione nominata dal Direttore della Scuola. La Commissione, di cui fa parte il relatore, è formata da almeno cinque membri e presieduta dal Direttore o da un suo rappresentante. Il voto della prova finale, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione, su proposta del relatore. Nell'attribuire il voto si tiene conto della media degli esami. La lode viene proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità. L'esame finale deve essere sostenuto al termine del secondo anno. L'argomento della tesi deve essere depositato presso la Segreteria della Scuola redatto su apposito modulo. Il modulo deve essere consegnato, debitamente firmato dal Relatore e completo in ogni sua parte, alla Segreteria della Scuola. Lo studente deve consegnare alla Segreteria della Scuola una copia dell'elaborato finale su supporto magnetico, unitamente ai moduli di ricevuta firmati dal relatore.

Lo studente che non si presenti alla prova finale, salvo certificati motivi di salute, perde il diritto di discutere la dissertazione e di conseguire il diploma. Gli può essere rilasciato solo un certificato di frequenza e di profitto per gli esami sostenuti.

Articolo 21

Le esercitazioni si svolgono con l'ausilio di un sistema editoriale di videoscrittura e videocomposizione e di uno studio radio e televisivo. Le esercitazioni trovano completamento nelle Testate di laboratorio **Repoter nuovo** e **Reporter nuovo online**, regolarmente registrate presso il Tribunale Civile di Roma.

Il Comitato di Direzione propone al Comitato Esecutivo della LUISS il nome del giornalista professionista, per la direzione responsabile delle Testate di laboratorio registrate presso il Tribunale Civile di Roma, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Comitato Esecutivo stesso.

TITOLO VI

Gestione amministrativa

Articolo 22

La gestione amministrativa e contabile della Scuola è di competenza della Direzione Generale della LUISS Guido Carli.

L'Amministrazione della LUISS Guido Carli darà corso ai pagamenti delle spese relative alla Scuola su richiesta del Direttore, o per lui, del Condirettore. Tali documenti devono essere controfirmati per approvazione dal Responsabile della Ricerca e Didattica.

Articolo 23

Per conseguire le proprie finalità, la Scuola dispone di fondi alla stessa destinati, iscritti come parte integrante nel bilancio generale dell'Università.

I fondi di cui al precedente comma sono costituiti dalle tasse e contributi degli iscritti e da eventuali contributi liberi di sostenitori individuali o di altri enti pubblici e privati.

L'Amministrazione dell'Università addebiterà alla Scuola in ogni esercizio finanziario i costi del personale docente e non docente, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di cancelleria, fotocopie e stampati, per acquisti di mobili, attrezzature e apparecchiature, per lavori edili e di ordinaria manutenzione, e la quota di competenza del costo delle risorse umane e delle spese promiscue (riscaldamento, pulizia, servizi, manutenzione, riparazioni varie, luce e forza motrice, etc.).

Articolo 24

Il controllo amministrativo e contabile sulla gestione della Scuola è esercitato dalla Direzione Generale dell'Università.

Articolo 25

Tutti i beni mobili acquisiti per conto e uso della Scuola devono essere regolarmente inventariati a cura dell'Amministrazione universitaria, secondo le vigenti disposizioni in materia e presi in consegna dal Direttore della Scuola stessa che ne diviene responsabile.

Se il materiale e le apparecchiature in dotazione alla Scuola richiedono opere di manutenzione ordinaria, il relativo onere è posto a carico del bilancio della Scuola stessa che deve prevedere i relativi stanziamenti delle somme necessarie.

Articolo 26

L'esercizio finanziario della Scuola coincide con quello dell'Università.

Articolo 27

La durata dell'anno accademico della Scuola è di almeno dieci mesi comprensivi dei periodi di stage; l'orario dei corsi prevede almeno trenta ore settimanali dedicate alle varie attività teoriche e pratiche.

La durata della Scuola è a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione è competente per le operazioni di liquidazione e le decisioni sulle eventuali attività patrimoniali.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 28

Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della LUISS Guido Carli.